



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA SINDACALE N. 74 DEL 14.11.2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI FINALIZZATI A PREVENIRE E LIMITARE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;

Visto il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1;

Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. del 30 luglio 2020 n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare l'articolo 1 comma 5;

Dato atto che con D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica ha disposto all'art.1 *"l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibo e bevande, restando esclusi da detti obblighi: i soggetti che*



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con predetti versino nella stessa incompatibilità”;

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ha emanato in data 13 ottobre 2020, in data 18 ottobre 2020 e in data 24 ottobre 2020 tre ulteriori DPCM;

Considerato che sull'intero territorio nazionale è stato registrato un consistente, progressivo aumento di casi di contagio da COVID-19 in misura tale da determinare l'adozione di un ulteriore apposito DPCM in data 3 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" decorrente dal 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020;

Considerato che con Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" la Regione Puglia è stata inserita nell'allegato 1 di cui alla stessa ordinanza e per la quale valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020 con decorrenza 6 novembre 2020 e per una durata di 15 giorni;

Preso atto che il Presidente della Regione Puglia con Ordinanza Regionale n. 413 del 6 novembre 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha ordinato che, con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del DPCM 3 novembre 2020, fermo restando la possibilità per le famiglie degli studenti del primo ciclo di istruzione di richiedere la didattica a distanza integrata, con l'obbligo dell'implementazione tecnologica da parte degli istituti scolastici;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, è necessario adottare provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed in particolare le misure sono tese ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica, anche in virtù dei dati relativi al territorio del Comune di Pulsano;



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- i DCPM del 13, 18 e 24 ottobre 2020;
- il DPCM del 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020;
- la propria Ordinanza n. 73 del 9 novembre 2020.

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto, con decorrenza **dal 16 novembre 2020 e sino a tutto il 28 novembre 2020**

ORDINA

- **Sono chiusi gli edifici scolastici di ogni ordine e grado e le strutture sociali per minori presenti nel territorio comunale, sia pubblici che privati** quale misura di livello locale finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso..
- Sono consentiti eventuali singoli accessi per eseguire attività indifferibili e/o di disinfezione e di sanificazione degli ambienti.
- E' data facoltà al Dirigente Scolastico di disciplinare l'attività didattica e amministrativa tramite anche smart working.

AVVERTE

- Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta ai sensi del D.L. n. 83/2020 l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

(quattrocento) a € 1.000,00 (mille/00). Nel caso in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 (cinque) a 30 (trenta) giorni.

- Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Le presenti disposizioni rimangono efficaci fino al 28 novembre 2020;
- Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni in relazione all'andamento dell'epidemia.

DISPONE

- Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pulsano e che la presente ordinanza venga comunicata:
 - Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Pulsano e alla Stazione Carabinieri Pulsano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.
 - All'ASL – Dipartimento di Prevenzione di Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità.
 - Alla Prefettura di Taranto.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco

Ing. Francesco LUPOLI